

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 31 Gennaio 2018

1. SOCIETA' COOPERATIVE - Dalla legge di bilancio 2018 nuove regole per governance e vigilanza

Il **comma 936, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)**, oltre a modificare il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, **ha modificato anche il sistema di governance**, prevedendo, con la modifica dell'art. 2542 del Codice civile, che **le società cooperative dovranno d'ora in poi avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata di massimo tre esercizi**.

Le nuove disposizioni sono in vigore **dal 1° gennaio 2018** in quanto **non sono previsti nè un periodo transitorio nè decreti attuativi**. Pertanto, se non arrivano ulteriori indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, molte società cooperative si trovano a dover adeguare la propria governance entro il mese di gennaio.

Ne consegue che **le cooperative con amministratore unico o con amministrazione a due, sia congiuntiva che disgiuntiva, o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato**, dovranno - **entro il 30 gennaio 2018** (a norma dell'art. 2631 C.C.) - **procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria, con all'ordine del giorno, a seconda dei casi, la sostituzione o l'integrazione o la variazione dell'organo amministrativo o della sua durata**.

Nel caso poi lo statuto della cooperativa **preveda unicamente la forma dell'amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche**, si dovrà quanto prima **procedere ad una modifica dello statuto, conformandolo alle nuove disposizioni**.

Nel frattempo il Ministero dello Sviluppo Economico **ha fornito le prime indicazioni ai propri revisori** sul tema della composizione dell'organo amministrativo delle cooperative **invitandoli**, nel caso riscontrino cooperative governate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, **a diffidare la società a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa**.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

2. SPLIT PAYMENT - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla Commissione europea

Un gruppo di **associazioni del settore edile** (ANCE come capofila, Legacoop, CNA costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) ha presentato formale **denuncia alla Commissione europea** contro il meccanismo del cosiddetto "*split payment*", introdotto in Italia a partire **dal 1° gennaio 2015** e, a seguito di autorizzazione delle autorità comunitarie, prorogato fino al **31 dicembre 2020**.

La motivazione: "**presunta violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro**".

Secondo le principali sigle datoriali del settore edile lo Stato che **viola il diritto alla detrazione dell'IVA** è quello italiano e le imprese penalizzate sono soprattutto quelle edili, che pagano il prezzo più alto delle regole sulla scissione dei pagamenti, in termini di flussi finanziari.

Secondo la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), il sistema comune dell'IVA deve **garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale** delle attività economiche soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito è legato al diritto alla detrazione.

In base alla contestazione, sollevata dai costruttori italiani, con l'applicazione dello Split payment tale principio europeo viene del tutto violato.

Il meccanismo dello Split payment prevede che le Pubbliche Amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino l'IVA dovuta per i lavori effettuati direttamente all'Erario, mentre l'impresa continua a pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi.

Ciò si traduce in una **perenne situazione di credito IVA** per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, cui non riescono a fare fronte le misure per accelerare i rimborsi IVA.

Il risultato è che le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante **perdita di liquidità**, stimata dall'ANCE in circa 2,5 miliardi di euro l'anno.

La lentezza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, fa sì che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di circa 8 miliardi di euro.

Il tutto, senza contare che tale situazione sta creando una seria difficoltà per l'attività delle imprese di costruzioni in Italia, con un'incidenza negativa anche sul funzionamento dell'economia nazionale, con ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti nel settore.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2006/112/CE clicca qui.](#)

3. DIRITTO ANNUALE 2017 - Tempo di ravvedimento operoso

Per chi non avesse ancora pagato il **diritto annuale relativo al 2017** è comunque sempre possibile regolarizzarsi con il meccanismo del **ravvedimento operoso**. Un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese. Infatti, così come previsto dall'art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, **alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale**.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del **ravvedimento operoso** è possibile **entro un anno dalla scadenza ordinaria** (c.d. "*ravvedimento lungo*"), ovvero **entro il 16 giugno 2018** per il diritto annuale relativo al 2017 (scaduto il 16 giugno 2017).

L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, e ripreso dall'art. 6 del D.I. n. 54/2005, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il contestuale pagamento:

- a) del **tributo** dovuto;
- b) degli **interessi** moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento;
- c) della **sanzione** ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale è pari allo **0,3% annuo** (D.M. 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento può essere utilizzato dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale nei termini fissati dalla legge. **Unica condizione** per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato **esclusivamente con il modello di pagamento F24**, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi; nell'instestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa.

Molte Camere di Commercio mettono a disposizione degli utenti **programmi di calcolo del ravvedimento operoso** in materia di diritto annuale.

Ricordiamo che, dal 2016, per il pagamento del diritto annuale è disponibile un **nuovo sito internet**, che permette di calcolare e pagare direttamente quanto dovuto attraverso la **piattaforma PagoPA**, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (con il modello F24), ma esclusivamente per il diritto dovuto per il 2016 in poi: è quindi **escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso**.

In ogni caso, sul sito è anche possibile ricavare gli importi da versare per il ravvedimento operoso..

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al programma di calcolo del ravvedimento operoso, predisposto dalla Camera di Commercio di Firenze clicca qui.](#)

4. PROFESSIONI SANITARIE – Pubblicata la legge che delega il Governo al riordino

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, la **Legge 11 gennaio 2018, n. 3**, recante "**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**".

La legge, oltre recare la delega al Governo in materia di **sperimentazione clinica di medicinali**, detta **disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie** e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Per ora, vogliamo concentrare la nostra attenzione sull'articolo 4, che opera una **revisione della disciplina delle professioni sanitarie**, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini la legge prevede una **nuova definizione degli Ordini** che vengono definiti come "**enti pubblici non economici**", che "**agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale**".

Viene così superata la tradizionale definizione di "enti ausiliari ed enti sussidiari" dello Stato utilizzata finora. Essi sono ora:

- dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute;
- finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, viene **istituita l'area delle professioni sociosanitarie** che comprende i profili di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5).

Con la sostituzione dell'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, vengono dettati i principi per l'individuazione e la istituzione di nuove professioni sanitarie (art. 6).

Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'**osteopata** e del **chiropratico** (art. 7).

L'articolo 8 detta indicazioni sull'**ordinamento delle professioni di chimico e di fisico**.

Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di **Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici**, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Nuove norme vengono introdotte dall'art. 9 in materia di **ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo**.

Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

La **professione di psicologo** viene ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Istituito, presso l'Ordine degli ingegneri, l'**Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici**.

Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, dovranno essere stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale (art. 10).

Inasprite le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione (art. 12). Con la modifica dell'art. 348 del Codice penale "**Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000**".

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5. FIRME ELETTRONICHE - Dal CNDCEC una preziosa guida al corretto utilizzo

Con **comunicato stampa del 31 gennaio 2018**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha elaborato un documento di carattere divulgativo, dal titolo "**Breve Guida sulle Firme Elettroniche**", con cui intende fornire informazioni sintetiche sulle diverse tipologie di firme digitali e indicazioni sul loro corretto utilizzo e sulla loro efficacia probatoria.

Il documento è stato messo a punto dal **Gruppo di Lavoro Firma Digitale** - Area Innovazione e organizzazione degli Studi Professionali del **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti** con la collaborazione del **Circolo dei Giuristi Telematici**, ed ha tenuto in considerazione le concomitanti modifiche ed integrazioni intervenute sull'articolato del Codice dell'amministrazione digitale, introdotte dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 e entrate in vigore lo scorso 27 gennaio.

"L'ampio processo di innovazione e digitalizzazione che va affermandosi con crescente velocità" – si legge nella premessa – "impatta inevitabilmente anche sulle modalità di svolgimento dell'attività professionale dei commercialisti italiani. Al professionista viene richiesto l'utilizzo quotidiano di strumenti informatici sempre più complessi. Conoscerli in maniera approfondita è la precondizione per un loro uso più consapevole e, dunque, più fruttuoso".

Uno di questi strumenti è la **firma elettronica nelle sue varie accezioni**: l'esperienza italiana dell'utilizzo della firma digitale ha generato notevoli risultati nella gestione informatica di rapporti nei confronti di enti, quali Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate; risultati positivi si sono registrati anche con riferimento all'utilizzo di questa modalità di sottoscrizione nella cessione di quote di Srl.

Per questa ragione, come già avvenuto in precedenza con il "**Vademecum sull'utilizzo della PEC**", il CNDCEC ha ritenuto utile la predisposizione di un documento relativo alle firme elettroniche.

L'elaborato è **di tipo divulgativo e non scientifico** e vuole fornire al collega sintetiche informazioni sulle diverse tipologie di firme presenti, indicazioni sul corretto utilizzo delle stesse ed efficacia probatoria.

Si segnala inoltre che, nella stesura finale, l'elaborato ha tenuto in considerazione le concomitanti modifiche ed integrazioni intervenute sull'articolato del CAD, introdotte dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 cd. "decreto correttivo" ed entrate in vigore il 27 gennaio 2018, pur non potendone valutare, per ovvie ragioni di tempo, l'impatto reale nei casi concreti di utilizzo da parte del professionista.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 82/2005 \(CAD\) in vigore dal 27 gennaio 2018 clicca qui.](#)

6. On line il nuovo portale www.registroimprese.it

Il portale www.registroimprese.it è stato recentemente rinnovato.

Tra le **novità** si segnala la **possibilità di richiedere telematicamente la visura camerale senza necessità di registrarsi**: è sufficiente inserire la denominazione dell'impresa e la provincia di appartenenza, cliccare sull'esito della ricerca e richiedere il documento del Registro Imprese di proprio interesse.

Il servizio "*Documenti senza registrazione*" consente di fruire online delle seguenti funzioni: **visura ordinaria, visura storica, bilancio, fascicolo, fascicolo storico**.

Il pagamento dei documenti richiesti deve essere effettuato online con carta di credito accettata dal sistema secondo il listino in vigore (all'interno delle condizioni del servizio che occorre approvare dopo aver effettuato la ricerca) e in via anticipata rispetto alla loro erogazione.

I documenti richiesti vengono consegnati all'utente tramite posta elettronica.

Resta attiva la consueta modalità di **consultazione documenti e invio pratiche** al Registro delle imprese attraverso la sottoscrizione della **Convenzione Telemaco** mediante registrazione al portale

www.registroimprese.it.

Ricordiamo che "**Telemaco**" è il servizio on line delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre **documenti ufficiali del Registro Imprese e di altri registri camerali** (*Registro Protesti, Registri Europei, ...*), nonché di acquisire certificati e spedire **pratiche telematiche** (pratiche di Comunicazione Unica, di deposito bilanci, altre pratiche).

Per diventare un utente Telemaco occorre registrarsi.

Dalla pagina di Login si può accedere al servizio con le **credenziali Telemaco**, oppure con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o con CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Sempre dal portale è **possibile accedere ai dati delle imprese europee**.

L'accesso al **servizio Registri europei** permette di consultare online i dati delle imprese appartenenti agli Stati aderenti al network EBR (*European Business Register*), GEIE (*Gruppo Europeo di Interesse Economico*) costituito dai Gestori dei Registri Imprese Europee secondo le norme vigenti in ciascuno Stato. Questo servizio garantisce a tutti gli operatori del mercato un facile accesso alle informazioni di carattere legale ed economico delle imprese europee, tramite dei profili di interrogazione e di reportistica standard.

LINK:

[Per accedere al portale e visualizzare i servizi disponibili per le imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'area Telemaco clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio Registri europei clicca qui.](#)

7. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA CONSOB - Determinata la misura e fissate le modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l'anno 2018

Con **tre distinte deliberazioni** della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) **del 20 dicembre 2017 (nn. 20232, 20233 e 20234)**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, **per l'anno 2018**.

In particolare:

- la prima delibera (n. 20232), individua i **soggetti tenuti alla contribuzione** per l'esercizio 2018;
- la seconda delibera (n. 20233), individua la **misura della contribuzione dovuta**, per l'esercizio 2018;
- la terza delibera (n. 20234), determina le **modalità e i termini di versamento** della contribuzione dovuta per l'esercizio 2018.

Tra i **soggetti tenuti alla contribuzione** in questione vi rientrano: *le Società di intermediazione mobiliare; le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia; le Banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta; le Società di gestione del risparmio; gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993; gli Agenti di cambio; le Società di gestione del risparmio; le Imprese di assicurazione; Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (ex promotori finanziari); ecc.*

Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato:

1) entro il **15 aprile 2018**, utilizzando esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB;

2) entro il **28 febbraio 2018**, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 0569603225 000060006X08, dai seguenti soggetti: **Borsa Italiana s.p.a.; MTS s.p.a.; Monte Titoli s.p.a.; Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.; Organismo dei Consulenti finanziari;**

3) entro il **15 aprile 2018**, mediante bonifico bancario, da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti interessati, dai **soggetti esteri** di cui all'art. 1, lettere d), G), j) ed m) della delibera n. 19826.

Il versamento del contributo dovuto **dai soggetti iscritti**, alla data del 2 gennaio 2018, **al Registro dei revisori legali e delle società di revisione**, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere **incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico**, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:

a) il **28 febbraio 2018**, qualora il bilancio chiuso nel 2017 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il **trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2017**, negli altri casi;

c) il **30 settembre 2018**, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, **non tenuti alla redazione di un bilancio**, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della **procedura di riscossione coattiva** ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della tre delibera CONSOB clicca qui.](#)

8. CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE - Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all'OCF per l'esercizio 2018 - Versamento entro il 15 aprile 2018

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le **delibere n. 880 e 881 del 15 dicembre 2017**, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei **contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l'esercizio 2018** da parte dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).

Con la **delibera n. 880** sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell'anno precedente):

- **85,00 euro**: per il contributo quota annuale,
- **300,00 euro**: per il contributo di iscrizione all'Albo e
- **100,00 euro**: per il contributo spese della prova valutativa.

1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 3 gennaio 2018 all'albo unico dei consulenti finanziari e **va versato**, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, **entro il 15 aprile 2018**.

Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), reperibile, entro il 15 marzo 2018, sul sito dell'OCF.

Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV), i soggetti interessati possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca Popolare di Sondrio. A tal fine è necessario comunicare, per iscritto, allo sportello prescelto, l'indicazione dell'ente a cui è dovuto il pagamento (intestazione: "OCF Organismo Consulenti Finanziari") ed i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome; b) il codice fiscale e/o il codice utente.

Il versamento di detto contributo può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- *presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;*
- *presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;*
- *presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;*
- *on line sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).*

Il mancato pagamento del contributo quota annuale, entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di **riscossione coattiva** ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute, oltre alla **cancellazione dall'albo unico** dei consulenti finanziari ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lett. d), della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni.

2) Il «contributo di iscrizione all'Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il versamento di detto contributo deve essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile dal sito internet dell'OCF nell'"area aspiranti".

3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori.

Il versamento di detto contributo deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione on line alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile dal sito internet dell'OCF nell'"area aspiranti".

Le modalità di pagamento indicate sopra sono tassative.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due delibere OCF clicca qui.](#)

9. GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2018 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 18 del 31 gennaio 2018**, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

A. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e di computo**, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate. L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al **33 per cento**.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato") ha previsto che, a decorrere dal **1 luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo **0,51 per cento**.

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- **0,50 per cento**, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);

- **0,22 per cento**, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.

A2. Professionisti. L'articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al **25 per cento**.

A3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l'aliquota per il 2018, è **confermata al 24 per cento** per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Riassumendo:

A1. Collaboratori e figure assimilate

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: **34,23%** (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive);

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: **33,72%** (33,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva);

- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24%**.

A2. Liberi professionisti:

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **25,72%** (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

B. Per quanto riguarda la **ripartizione dell'onere contributivo**:

B1. Aziende committenti.

La **ripartizione dell'onere contributivo** tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello F24 telematico** per i datori privati e **modello F24 EP** per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti.

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite **modello F24 telematico**, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Per l'anno 2018 il **massimale di reddito** è pari a **euro 101.427,00**, mentre il **minimale** è pari a **euro 15.710,00**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 18/2018 clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi, con **parere del 22 dicembre 2017, n. 2700**, si è espresso favorevolmente sullo "**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992**".

Ricordiamo che, con il **Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98**, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il **documento unico di circolazione e di proprietà** per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.

In funzione dell'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo in parola ha apportato una serie di **modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, e segnatamente agli articoli 93, 94, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter e 226.

I suddetti mutamenti normativi hanno imposto l'adeguamento di talune disposizioni contenute nel D.P.R. n. 495 del 1992, in particolare il provvedimento in esame si limita a prevedere la modifica degli articoli 245, 247, 264 e 402, conseguentemente alle modifiche apportate, dal d.lgs. n. 98/2017, agli articoli 93, 94, 103 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2) **Al 31 dicembre 2017 sono 1.117 le Startup innovative costituite attraverso la nuova modalità digitale e gratuita. Il tasso di utilizzo** tra le Startup costituite nel 2017 è pari al **39,6%**.

Lo evidenzia il nuovo **rapporto trimestrale** di monitoraggio pubblicato il 22 gennaio 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

Il rapporto mette in luce come **nel solo quarto trimestre del 2017** siano ben **246** le imprese innovative costituite online. Rispetto a dodici mesi fa, quando le startup costituite online erano in tutto 180, l'incremento è pari a **937** unità.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) Con **delibera del 10 gennaio 2018, n. 26992** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fissato l'importo del **contributo oneri funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2018**.

L'Autorità ha deliberato di ridurre ulteriormente l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, fissandola **per l'anno 2018** nello **0,055 per mille** del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Pertanto, per l'anno 2018, il contributo è stato ridotto dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge.

La **soglia massima di contribuzione** a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

Ricordiamo che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Al via gli **sportelli giudiziari di prossimità** per rendere gli adempimenti giudiziari più comodi per i cittadini e l'azione della magistratura più rapida. Sono tre le regioni interessate dalla sperimentazione, **Toscana, Liguria e Piemonte**, prima della sua estensione a livello nazionale.

Gli sportelli giudiziari di prossimità, sono dei punti di accesso che verranno **creati presso i comuni che hanno perso i tribunali**, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di presentare documenti o di svolgere pratiche che riguardano, ad es., istituti di protezione giuridica a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Il progetto è stato sottoscritto al ministero della Giustizia attraverso un protocollo d'intesa per assegnare temporaneamente, presso i Tribunali di Firenze e Massa, fino a trenta dipendenti della Regione Toscana che volontariamente accetteranno di lavorarvi.

Gli sportelli di prossimità giudiziaria si prevede che permetteranno di portare il 25% delle attività dei Tribunali più vicino ai cittadini e di far tornare gli uffici giudiziari in quelle città dove i Tribunali sono stati chiusi e anche in quelle realtà dove questi uffici non ci sono mai stati.

In Toscana gli sportelli di prossimità giudiziaria verranno aperti in 20 Comuni situati nelle aree più deboli o nelle zone in cui gli uffici giudiziari sono più lontani.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) Con **decreto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018, è stato reso noto il **numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2017**.

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2017, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

- Europa: 2.770.175;
- America meridionale: 1.596.632;
- America settentrionale e centrale: 461.287;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide: 286.375.

In allegato al decreto viene riportata la tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Il TAR Lazio, Sez. I, con la Sentenza n. 565/18, depositata il 17 gennaio 2018, **ha confermata la multa di 3 milioni di euro inflitta dall'Antitrust all'ACI per l'applicazione di spese aggiuntive sul pagamento del bollo tramite bancomat o carta di credito (servizio Bollonet).**

Ricordiamo che la Direttiva 2007/64/CE (servizi di pagamento nel mercato interno), recepita dal D.Lgs. n. 11/2010, ha introdotto il c.d. divieto di *payment card surcharge* in base al quale il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Divieto, peraltro, ribadito dagli artt. 21, comma 4-bis (pratiche scorrette) e 62 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

il servizio Bollonet dell'ACI ha, invece, imposto un sovrapprezzo a chi pagava con la carta di credito o bancomat, sì che gli è stata elevata, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), una multa da 3milioni di euro.

Secondo il Tar del Lazio, *"la 'ratio' della norma"* che ha portato al provvedimento sanzionatorio, si legge nella sentenza, *"deve essere individuata nella volontà del legislatore italiano di rinforzare la tutela dei consumatori, prevedendo un **divieto di imporre costi di qualunque genere per l'uso di un determinato strumento di pagamento**".* Tutto ciò *"al fine di impedire che la scelta di un metodo di pagamento possa gravare sul consumatore esponendolo a costi imprevedibili derivanti dall'utilizzo o meno di un determinato mezzo di pagamento"*.

Per i giudici, inoltre, *"non si vede perché solo Aci debba fruire della possibilità di addossare quelli che definisce **costi 'terzi ed esterni'** ai consumatori, laddove non risulta che gli altri esercizi in concorrenza applichino uguale 'payment card surcharge' per il pagamento tramite moneta elettronica"*.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata dell'AGCM clicca qui.](#)

7) Con nota n. 7949/RU del 22 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Dogane ha definito le **nuove regole per la compilazione della dichiarazione d'importazione.**

Le nuove modalità di compilazione, **operative in ambiente di esercizio dal 13 febbraio 2018** (e già disponibili in ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale – STD), interessano:

- le operazioni di immissione in libera pratica di particolari tipologie di prodotti siderurgici, nonché di merci che hanno conservato l'origine unionale (pur provenendo da paesi terzi);
- le operazioni doganali che necessitano della presentazione del nulla osta sanitario e/o del certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota 7949/RU/2018 clicca qui.](#)

8) Parte la riforma dell'Agenzia delle Entrate. Con comunicato stampa del 25 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'avvio della riforma del proprio impianto organizzativo.

Il nuovo assetto era stato delineato con la delibera del Comitato di gestione n. 29 del 31 luglio 2017, della stessa Agenzia delle Entrate, nonché con l delibera n. 37 dello scorso 30 ottobre, entrambe approvate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con il nuovo assetto le attività sono ripartite fra due divisioni: **Divisione Servizi** e **Divisione Contribuenti**.

La **Divisione Servizi** realizza, a livello centrale, la definitiva e compiuta integrazione di tutti i servizi fiscali, compresi quelli attinenti alla fiscalità immobiliare.

La **Divisione Contribuenti** adotta invece un approccio basato sul tipo di soggetto, approccio che è finalizzato destinato a favorire una migliore conoscenza della platea di riferimento (con conseguente azione più mirata di controllo).

Da ogni divisione dipendono **tre Direzioni Centrali**.

Le funzioni trasversali e di supporto sono curate da **sette Direzioni Centrali**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

9) Con due delibera del 6 novembre 2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, l'AGHCOM ha reso note la **misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018**, rispettivamente, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (n. 426/17/CONS) e dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (n. 427/17/CONS).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 426/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 427/2017 clicca qui.](#)

10) Il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, ha determinato, per l'anno 2018, **l'importo del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.**

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2018, alla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del **2,50% dei premi incassati** nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Le imprese interessate sono tenute a versare, **entro il 31 gennaio 2018**, il contributo provvisorio relativo all'anno 2018, determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, **entro il 30 settembre** successivo alla data di approvazione del bilancio 2018, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... ESISTE IL REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI STORICI ?

Il **Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012**, relativo all'istituzione dell'**Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale**, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR), ha contestualmente previsto, all'articolo 4, l'istituzione del "**Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali**".

L'Italia offre un patrimonio incomparabile di paesaggi forgiati dall'uomo nel corso dei secoli, rappresentativi delle tante civiltà che hanno lasciato impronte sui nostri territori. Essi costituiscono un'eccezionale ricchezza, sono espressione dell'identità culturale e dell'immagine del nostro paese nel mondo, sottoposta a molteplici minacce ma sempre oggetto di grande interesse.

Il Registro nazionale è stato costituito al fine di raccogliere le candidature provenienti dagli Enti interessati su tutto il territorio nazionale, che soddisfino determinati requisiti di ammissibilità, quest'ultimi approvati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

In data 18 gennaio 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale ha iscritto nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici **sei nuove aree**.

Ad oggi il registro include **dieci paesaggi e due pratiche agricole**, distribuiti dal nord all'estremo sud della penisola, con una crescita che ha visto raddoppiare il loro numero nel corso dell'ultimo anno.

LINK:

[Per saperne di più e consultare il comunicato stampa del Ministero delle Politiche agricole clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 19 AL 31 GENNAIO 2018)

1) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: Codice della protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 28 novembre 2017: Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017: Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 29 dicembre 2017: Programma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017, finanziato dal fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166. (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 18 gennaio 2018: Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. (Delibera n. 20267). (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

6) Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 6 novembre 2017: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 426/17/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 6 novembre 2017: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 427/17/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229: Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 20 dicembre 2017: Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20232). (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 20 dicembre 2017: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20233). (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

12) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 20 dicembre 2017: Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20234). (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

13) Legge 11 gennaio 2018, n. 2: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

14) Legge 11 gennaio 2018, n. 3: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

15) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 gennaio 2018: Determinazione, per l'anno 2018, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**SE ESCI CON UNA PERSONA
E TORNI A CASA
CON LA BATTERIA DEL TELEFONO
COMPLETAMENTE CARICA,
ALLORA E' QUELLA GIUSTA.**